



REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

(ai sensi del D.Lgs. 36/2023 come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209)

Approvato dal CdA in data 27/03/2025



Vi.abilità S.R.L. Uniperosnale
Via Zamenhof, 829
36100 – Vicenza - Italy

Tel. +39 0444 385711
Pec: vi-abilita@legalmail.it
E – mail info@vi-abilita.it
Web site www.vi-abilita.it

Capitale sociale: 5.050.000,00 euro i.v.
Partita IVA: 02928200241
Registro Imprese di Vicenza: 02928200241
R:E:A: di Vicenza: n. 285329

SOMMARIO

Sommario

TITOLO 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI.....	4
Art.1 PREMESSE.....	4
Art.2 CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
Art.3 DEFINIZIONI.....	4
TITOLO 2 DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA.....	5
Art.4 PRINCIPI GENERALI APPLICABILI ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA.....	5
Art.5 CONFLITTO DI INTERESSE (art. 16 Codice).....	7
Art.6 OBBLIGO DI TRASPARENZA (art. 28 Codice).....	7
Art.7 PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI (art. 49 Codice).....	7
Art.8 APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI SETTORE (art. 11 Codice).....	8
TITOLO 3 FASCE DI IMPORTO E AREE MERCEOLOGICHE DEGLI APPALTI AI FINI DELLA ROTAZIONE.....	10
Art.9 FASCE DI IMPORTO E AREE MERCEOLOGICHE DEGLI APPALTI AI FINI DELLA ROTAZIONE.....	10
TITOLO 4 POTERI DI SPESA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	11
Art.10 POTERI DI SPESA.....	11
Art.11 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (Art. 15 del Codice).....	11
TITOLO 5 ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA. 12	
Art.12 GLI AFFIDAMENTI DIRETTI (definizione, soglie, rotazione art. 50 c. 1 lett. a e b).....	12
Art. 12 Autorizzazione all'avvio della procedura di affidamento.....	12
Art. 13 Requisiti dell'operatore economico (OE).....	14
Art. 14 Verifica ed affidamento (art. 52 del Codice).....	15
Art. 15 Garanzia a corredo dell'offerta e garanzia definitiva (art. 53 Codice).....	16
Art. 16 Affidamento.....	16
TITOLO 6 ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA.....	17
Art. 17 S.U.A.....	17
Art. 18 Iter procedimentale.....	17
Art. 19 Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare.....	19
(l'Albo Fornitori o indagine di mercato).....	19
Art. 20 Commissione giudicatrice.....	20
Art. 21 Verifica del possesso dei requisiti.....	20
Art. 22 – Termini (art. 17 co. 3 e All. I.3 Codice).....	21
Art. 23 – Garanzia a corredo dell'offerta e garanzia definitiva.....	21

TITOLO 7 LA STIPULAZIONE E L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	22
Art. 24 – Stipula del Contratto (art. 18 Codice).....	22
Art. 24 – Esecuzione anticipata e di urgenza del contratto.....	22
Art. 25 – Esecuzione del contratto.....	22
Art. 26 – Collaudo e verifica di conformità (art. 116. Codice).....	23
TITOLO 7 PROCEDURE RELATIVE AD ALIENAZIONI.....	23
Art. 27 - Alienazioni.....	23
TITOLO 8 CONTENZIOSO E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI.....	23
Art. 28 - Controversie - Accordo bonario.....	23
Art. 29 - Codice Etico.....	24
Art. 30- Trattamento dei dati personali.....	24
Art. 31 - Norme finali ed entrata in vigore.....	24
TITOLO 9 ALLEGATI al Regolamento per l'affidamento dei contratti sotto soglia.....	25
Allegato 1: CATEGORIE MERCEOLOGICHE:.....	25

TITOLO 1 AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art.1 PREMESSE

Vi.Abilità srl Unipersonale è una società in house della Provincia di Vicenza che opera in virtù di un *CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SERVIZI* approvato con Delibera di Consiglio Provinciale N° 43 del 13/12/2021.

Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale sotto soglia europea della Società Vi.abilità S.R.L., ai sensi del Libro II Parte I (artt. 48-55) del D.Lgs 36/2023 (Codice dei Contratti).

Art.2 CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1 L'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie europee è regolato dal Libro II, Parte I del Codice, dall'articolo 48 all'articolo 55, con rimandi all'allegato II.1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, tenendo conto dell'assetto organizzativo e della Società, rinviando, per quanto non disposto, al contenuto del Codice.
- 2 Ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di appalti, Vi.abilità S.R.L. si qualifica come "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. e) ALLEGATO I.1 del D.Lgs 36/2023 (di seguito Codice dei Contratti pubblici o semplicemente Codice).
- 3 Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sottosoglia, purché i lavori, forniture e servizi da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.

Art.3 DEFINIZIONI

- 1 Per quanto di seguito non diversamente definito si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui agli art. 1 e 2 ALLEGATO I.1 del D.Lgs 36/2023; a seguire un estratto di tali definizioni utile alla lettura del presente Regolamento:
 - «stazione appaltante», qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice;
 - «stazione appaltante qualificata», qualsiasi soggetto, pubblico o privato qualificato ai sensi dell'allegato II.4 al codice per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti;
 - «OE»: Operatore Economico
 - «S.U.A. - Stazione Unica Appaltante » cura l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture per conto degli enti aderenti, in ambito regionale. Istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Per Vi.abilità SRL è la Provincia di Vicenza.
 - «Acquisti in rete PA», è la piattaforma nazionale all'interno della quale si trova il MePA, Mercato elettronico della PA; è il sistema creato da Consip e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per far incontrare le Stazioni Appaltanti con le imprese, in modo tale che le prime possano acquistare – utilizzando procedure di gara, ordini diretti o negoziazioni – e le seconde vendere alla Pubblica Amministrazione.
 - «Piattaforme di approvvigionamento digitale»: le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. Vi.abilità SRL adotta su licenza la medesima della Provincia di Vicenza.

- «AUSA», l'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
- CIG: Il Codice Identificativo Gara è un codice assegnato dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), istituito presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che vale ad identificare univocamente la procedura alla quale le imprese partecipano.
- CUP: Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico e lo accompagna in tutte le fasi della sua realizzazione: rappresenta lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). Il CUP è l'unico elemento in grado di identificare in modo assolutamente non ambiguo un progetto di investimento pubblico consentendo, pertanto, il suo monitoraggio. Il CUP è obbligatorio per:
 - a) Appalto di lavori diversi da quelli di manutenzione ordinaria.
 - b) Appalto di servizi finalizzato alla realizzazione di un progetto di investimento pubblico.
 - c) Appalto di forniture finalizzato alla realizzazione di un progetto di investimento pubblico.
 - d) Appalti di servizi o forniture che sebbene non rientrino nelle fattispecie di cui ai punti c) e d), siano co-finanziati da fondi comunitari.
- BDAP: il Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) è previsto dal legislatore nell'ambito della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) come stabilito nel D.lgs. n. 229/201. Oggetto di monitoraggio sono gli interventi di realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica), identificati da CUP, esclusi quelli di manutenzione ordinaria, in corso di esecuzione o avviati successivamente alla data del 21/02/2012 o del 01/01/2016, considerando che tali date dipendono dal sorgere dell'obbligo di adempimento al monitoraggio da parte del soggetto titolare dell'intervento stesso. Presso Vi.abilità SRL è individuata nella figura del Direttore Generale il referente Unico dell'Amministrazione per la BDAP.
- RUP: Responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023. Ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 36/2023, l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
- DL: per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9 al Codice. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.
- DEC: in analogia ai lavori e con le medesime finalità, il RUP, nella fase dell'esecuzione di Servizi e Forniture, si avvale del Direttore dell'Esecuzione del Contratto

TITOLO 2 DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art.4 PRINCIPI GENERALI APPLICABILI ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

- 1 Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice LIBRO I, Parte I Artt. Dal 1 al 10 ed in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi:
 - a) del risultato, che impone l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - b) di fiducia, che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'Amministrazione;

- c) dell'accesso al mercato, che comporta che le pubbliche amministrazioni debbano favorire, secondo le modalità indicate dal Codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza e proporzionalità;
 - d) interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
 - e) di buona fede e tutela dell'affidamento, che comportano che nelle procedure di gara le pubbliche amministrazioni e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
 - f) di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, in base ai quali la Pubblica Amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al Codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
 - g) di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del Codice e del diritto dell'Unione europea;
 - h) di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal Codice e da altre disposizioni di legge;
 - i) di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
 - j) di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal Codice;
 - k) di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
- 2 Le procedure sotto soglia richiamando anche le disposizioni di cui la legge 7 agosto 1990, n. 241 sono improntate al rispetto dei principi:
- a) di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - d) di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

- e) di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- f) di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- g) di garanzia delle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, della stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore;
- h) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art.5 CONFLITTO DI INTERESSE *(art. 16 Codice)*

- 1 Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.
- 2 In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.
- 3 Il personale che versa nell'ipotesi descritta al precedente punto 1. è tenuto a darne comunicazione al Direttore Generale o alla Presidente e, sulla base della decisione da quest'ultimo/a adottata, si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

Art.6 OBBLIGO DI TRASPARENZA *(art. 28 Codice)*

- 1 Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'articolo 28 del Codice che stabilisce che, per la trasparenza dei contratti pubblici, fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti presso l'A.N.AC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti. In particolare, sono pubblicati: la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.
- 2 Nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Consiglio regionale è riportato il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento, tutte le informazioni che l'Amministrazione ha trasmesso alla stessa attraverso l'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitali.
- 3 Ogni altro dato ed atto relativo al ciclo di vita del singolo affidamento, che non sia comunicato alla BDNCP, è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

Art.7 PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI *(art. 49 Codice)*

- 1 La Società si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

- 2 Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.
- 3 La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sottosoglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate nell'[art. 8](#) del presente Regolamento, nonché, salvo i casi di non applicazione previsti nel successivo comma 5 del presente articolo, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente contratto.
- 4 La rotazione si attua all'interno della medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'articolo del presente Regolamento. Quanto alle definizioni di "settore merceologico", "categoria di opere" o "settore di servizi" può correttamente richiamarsi il criterio della prestazione principale o prevalente, che esclude l'applicazione del principio di rotazione soltanto qualora si ravvisi in concreto una "sostanziale alterità qualitativa" della prestazione oggetto di affidamento (Consiglio di Stato sez. V, sent. n. 8030/2020).
- 5 In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati. E' altresì derogato il principio di rotazione in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere rinviato o essere individuato quale affidatario diretto.
- 6 Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito derogare all'applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione.

Art.8 APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI SETTORE *(art. 11 Codice)*

- 1 Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta anche in maniera prevalente.
- 2 Negli inviti le stazioni appaltanti indicano il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, in conformità alle disposizioni di cui all'**Allegato I.01** al Codice. In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano, altresì, nei documenti il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.
- 3 Principio di Equivalenza dei contratti pubblici: gli Operatori Economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante purché sempre nel rispetto delle disposizioni di cui all'**Allegato I.01** al Codice. In tal caso per consentire la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del Codice, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'art. 11 c. 4 del Codice in sede di offerta.
- 4 In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, vige l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante: la SA, cioè, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
- 5 In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 %; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte

della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto o dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

TITOLO 3 FASCE DI IMPORTO E AREE MERCEOLOGICHE DEGLI APPALTI AI FINI DELLA ROTAZIONE

Art.9 FASCE DI IMPORTO E AREE MERCEOLOGICHE DEGLI APPALTI AI FINI DELLA ROTAZIONE

- 1 Gli appalti riguardanti le procedure sottosoglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo . Le fasce sono le seguenti:

Forniture	
Fascia	Importo
A	fino a € 4.999,99
B	pari a € 5.000,00 sino a € 39.999,99
C	pari a € 40.000,00 sino a € 139.999,99
D	pari a € 140.000,00 sino alla soglia europea

Servizi	
Fascia	Importo
A	fino a € 4.999,99
B	pari a € 5.000,00 sino a € 39.999,99
C	pari a € 40.000,00 sino a € 139.999,99
D	pari a € 140.000,00 sino alla soglia europea

Lavori	
Fascia	Importo
A	fino a € 4.999,99
B	pari a € 5.000,00 sino a € 39.999,99
C	da € 40.000,00 sino a € 149.999,99
D	da € 150.000,00 sino a € 499.999,99
E	da € 500.000,00 sino a € 999.999,99
F	pari a € 1.000.000,00 sino alla soglia europea

- 2 Per affidamenti rientranti nello stesso settore di forniture e servizi ovvero nella stessa categoria di lavori, anche se in fasce economiche diverse, si richiama il criterio della prestazione principale o prevalente, per cui si esclude l'applicazione del principio di rotazione soltanto qualora si ravvisi in concreto una "sostanziale alterità qualitativa" della prestazione oggetto di affidamento (Consiglio di Stato sez. V, sent. n. 8030/2020).

- 3 Per le aree merceologiche si rinvia all'**Allegato 1** del presente Regolamento.
- 4 Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento si tiene conto del valore stimato di progetto dello stipulando contratto calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
Il calcolo del valore stimato è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso. Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.

TITOLO 4 POTERI DI SPESA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art.10 POTERI DI SPESA

- 1 I soggetti competenti ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti di cui al presente Regolamento sono individuati da procure generali e/o speciali, o dall'attribuzione di specifiche deleghe funzionali e sono il Direttore Generale e il Dirigente di Area competente.

Art.11 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (Art. 15 del Codice)

- 1 Per ogni procedura di affidamento riconducibile a quanto disciplinato nell'articolo 50 del Codice e nel presente Regolamento è nominato, con atto della struttura competente per l'intervento, un Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'articolo 15 del Codice e di quanto espressamente previsto dall'All. I.2 che, ove lo ritenga opportuno, provvede alla individuazione di una struttura di supporto.
- 2 Il presente Regolamento prevede per ciascun affidamento o aggiudicazione un Responsabile Unico di progetto che curerà la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione.
- 3 L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP, le relative funzioni restano in capo al titolare della struttura competente per l'intervento, che cura le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto.
- 4 Ferma restando l'unicità del RUP e la specificità delle funzioni allo stesso affidate, il titolare della struttura competente per l'intervento, può individuare singoli responsabili per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto.
- 5 Per gli affidamenti di cui alla fascia di importo C tabelle [art. 9](#) il RUP è il Direttore Generale o il Dirigente area di competenza fatte salve specifiche nomine.
- 6 Quanto ai compiti del RUP e dei Responsabili delle singole fasi si rinvia agli articoli 6, 7 ed 8 dell'All. I.2 al Codice.
- 7 L'ufficio di RUP è affidato a persona in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione;
 - b) possesso del prescritto titolo di studio in rapporto all'oggetto ed alla dimensione dell'intervento;
 - c) possesso di adeguata esperienza professionale.
- 8 Non può svolgere le relative funzioni e, se nominato, decade dall'incarico, il RUP che versi in una delle situazioni di conflitto di interesse, di cui all'articolo 16 del Codice, ovvero abbia riportato condanne anche non passate in giudicato per reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione.
- 9 Qualora richiesto in rapporto alle caratteristiche intrinseche dell'affidamento di servizi e forniture, la struttura competente alla gestione del relativo contratto, su proposta del RUP, provvede alla nomina del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) solo nei casi previsti dall'articolo 8 comma 4 dell'allegato I.2 del Codice, comunque anteriormente all'esecuzione del relativo intervento. Per gli affidamenti dei lavori, la medesima struttura, su proposta del RUP, nomina il Direttore dei Lavori (DL) individuandolo tra i soggetti, in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto previsti dal Codice.

TITOLO 5 ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art.12 GLI AFFIDAMENTI DIRETTI *(definizione, soglie, rotazione art. 50 c. 1 lett. a e b)*

- 1 Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara (Allegato 1.3 art 3 lett. d) al D. Lgs. 36/2023). La scelta è operata discrezionalmente dall'Amministrazione, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b) del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dallo stesso.
- 2 Gli operatori economici vengono individuati tra gli iscritti all'albo fornitori di cui all'[art. 19](#) (qualora ne sia contemplata la categoria merceologica di riferimento); oppure mediante la consultazione di cataloghi elettronici/elenchi del mercato propri o di altre stazioni appaltanti, di centrali di committenza, MEPA, internet, etc. la consultazione può essere effettuata anche telefonicamente o con posta elettronica. In ogni caso l'attività svolta deve essere formalizzata anche con una semplice e breve annotazione a cura dell'operatore che l'ha eseguita.
- 3 Si procede all'affidamento diretto dei contratti di lavori, servizi e forniture con le seguenti modalità:
 - importo inferiore a € 5.000,00: affidamento diretto "puro" anche senza consultazione di più operatori economici nel rispetto del principio di rotazione. Resta comunque ferma la possibilità di procedere all'affidamento previa consultazione di più operatori economici. È comunque consentito per tale fascia economica derogare all'applicazione del principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 comma 6 del Codice.
 - affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;
 - affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici,
 - affidamento diretto ai sensi dell'art. 140 del Codice: ricadono in questa fattispecie gli interventi di Somma Urgenza entro il limite di 500.000 euro. La Società è tenuta ad eseguire suddetti interventi ai sensi dell'art. 18 del "CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SERVIZIO FRA PROVINCIA DI VICENZA E VI.ABILITA' Srl "dovuti a eventi straordinari, o non prevedibili, resi comunque necessari per fatti imprevedibili o per ragioni di pubblica incolumità. In tal caso la Società informa tempestivamente e comunque entro 3 giorni dall'ordinazione fatta a terzi, mediante comunicazione via PEC agli indirizzi: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net e ragioneria@provincia.vicenza.it gli interventi da eseguire o in corso di esecuzione con la precisazione della tipologia e della spesa presunta per l'assunzione dei provvedimenti di competenza. Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori, dovrà essere resa alla Provincia la completa documentazione tecnica ed amministrativa.
- 4 Nel caso di variazione in aumento o in diminuzione delle soglie stabilite dall'articolo 50, comma 1, lettera a) e b) del Codice per l'affidamento diretto, si intendono automaticamente adeguate anche le soglie di cui al precedente comma 3.

Art. 12 Autorizzazione all'avvio della procedura di affidamento

L'acquisizione di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000,00 e contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, viene attivata dal Responsabile proponente su autorizzazione del Direttore Generale o dal Dirigente di Area a ciò delegato aventi poteri di spesa. Il proponente in tal senso ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento dovrà far pervenire all'Ufficio contratti la documentazione tecnica di cui al successivo Art. 13 in funzione della tipologia di affidamento: lavori, servizi o forniture nonché l'identificazione dell' OE individuato.

Art.13 Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto

L'acquisizione del CIG è obbligatoria per qualunque procedura di affidamento nei settori ordinari e speciali disciplinata dal Codice, inclusi gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5000 euro. La richiesta del CIG può avvenire soltanto in modalità di interoperabilità, tramite piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) certificata da AgID. In tal senso la fase di affidamento per contratti fino alle soglie di cui all'art. 50 C. lett. a) e b) è di norma materialmente condotta dall'Ufficio Contratti e Appalti della Società. Il Direttore generale o il Dirigente di Settore a ciò delegato stabilisce la procedura più opportuna in funzione delle caratteristiche del bene/lavoro/servizio da acquistare nonché delle soglie di cui al precedente art. 9. Nello specifico:

1. **Spese di cassa:** Sono ammesse per importi inferiori ad € 1.000,00 le spese di modesta entità relative ad acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento nonché spese che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione di spesa. In tal caso il Dirigente di Settore / Capo Area deve informare preventivamente l'Ufficio Contabilità della tipologia di acquisto e dell'importo da pagare e consegnare all'Ufficio contabilità, nel più breve tempo possibile e comunque entro la fine del mese, la documentazione giustificativa della spesa (fattura e/o scontrino fiscale).
2. **Per contratti fino alla soglia di € 5.000,00 (buoni d'ordine):** tali affidamenti vengono gestiti direttamente dal singolo Dirigente o dal Capo Area Manutentiva, mediante i cosiddetti buoni d'ordine. Per tali affidamenti, in ottemperanza al principio di segregazione delle funzioni richiamato dalle procedure previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società, l'atto che autorizza la spesa dovrà riportare anche il visto del Direttore Generale o del Dirigente di Settore. Il proponente dovrà far pervenire all'Ufficio contratti un preventivo di spesa; la Società provvederà all'affidamento agli operatori selezionati esclusivamente mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale in uso a questa Società tramite la quale verrà attribuito il CIG. Il buono d'ordine per qualsivoglia fattispecie di lavoro, servizio o fornitura dovrà riportare la descrizione sintetica della prestazione, il motivo dell'affidamento, il centro di costo (l'Area Manutentiva / Sede di riferimento), il nominativo dell'ordinante e verrà trasmesso all'operatore economico esclusivamente a mezzo PEC. Sono esclusi dall'obbligo di presentare anticipatamente un preventivo di spesa:
 - gli interventi da eseguirsi a seguito dell'attivazione del servizio di reperibilità da parte del personale della Società e che necessitano il supporto di personale e mezzi forniti da ditte esterne, si può ricorrere all'utilizzo di quelle imprese che si rendano immediatamente disponibili, subordinando in tal caso il rispetto del principio di rotazione alla tempestività dell'intervento. In tal caso, nell'atto che dispone l'affidamento (buono d'ordine), verrà richiamato l'intervento eseguito a seguito dell'attivazione del servizio di reperibilità.
 - gli interventi di manutenzione ordinaria di veicoli, utensili, attrezzatura di lavoro.
3. **Per contratti di lavoro fino alla Soglia di € 150.000,00 e Servizi e Forniture fino ad € 140.000,00:** su iniziativa del proponente nella figura del Direttore Generale, il Dirigente di Settore o il RUP, l'affidamento diretto verrà gestito dall'Ufficio Contratti ed Appalti e potrà avvenire:
 - a) sul MePA mediante le funzionalità:
 - della "Trattativa Diretta" per l'affidamento senza previo interpello di operatori economici;
 - del "Confronto di preventivi" per l'affidamento previo interpello di operatori economici
 - b) tramite piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) certificata da AgID. in uso alla Società.
 La procedura prevede che ai fini dello svolgimento della gara vengano predisposti dall'ufficio contratti i seguenti documenti:
 - 1 Lettera invito;
 - 2 Modello di dichiarazione di partecipazione e dichiarazioni integrative;
 - 3 Modulo Offerta;
 - 4 Documento di gara unico europeo (DGUE) qualora richiesto in funzione della procedura di gara adottata
 - 5 Documentazione tecnica (progetto).

Il proponente dovrà far pervenire all'Ufficio contratti la seguente documentazione tecnica:

- Per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti possono essere affidati ai sensi dell'articolo 41, comma 5-bis, sulla base di un progetto costituito almeno dai seguenti elaborati:
 - a) relazione generale e foglio condizioni esecutive;
 - b) computo metrico estimativo dell'opera;
 - c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;
 - d) Quadro Economico
 - e) piano di sicurezza e di coordinamento quand'è prevedibile la presenza anche non contemporanea di più imprese, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché' in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza;
- Per i contratti di servizi e forniture il progetto sarà articolata in un unico livello. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa / Capitolato Amministrativo, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 13 e 14, del codice.

I documenti progettuali prodotti per lavori e servizi dovranno individuare sempre:

- il criterio di aggiudicazione ai sensi dell'Art. 108 del Codice. Il criterio di aggiudicazione è di norma quello del minor prezzo. Qualora il criterio fosse quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tale aspetto deve essere evidenziato e i criteri di valutazione adeguatamente prestabiliti nella richiesta di offerta;
- l'importo lavori / servizi soggetto ad offerta con esplicitazione dei costi della sicurezza e della manodopera;
- Termini per l'esecuzione dei Lavori o Servizi.
- per lavori, la categoria di lavoro prevalente nonché ai sensi di quanto previsto all'art. 11 commi 1 e 2 del Codice ai fini dell'individuazione del contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto,,:
 - Codice ATECO: 42.11.00.
 - Codice unico alfanumerico: CNEL/INPES F012: - Edili: Industrie e cooperative; F015 - Edili: artigiane; F018 - Edili: P.M.I.
- Qualora trattasi di procedura per Servizi di ingegneria ed Architettura al fine dell'espletamento della stessa dovrà essere predisposta la parcella relativa alla prestazioni richieste da porre a base di gara.

Qualora su indicazione del RUP si sia proceduto a richiedere offerta a più di un operatore, l'esito della procedura deve essere comunicato a tutti gli offerenti. Non sussiste l'obbligo di nominare la Commissione giudicatrice di cui all'art. 51 del Codice.

La stipula del contratto avviene di norma su piattaforma di approvvigionamento digitale.

Art. 13 Requisiti dell'operatore economico (OE)

- 1 Al fine di contrarre con l'Amministrazione a termini del presente Regolamento, la struttura competente per l'intervento richiede, nella forma stabilita dagli articoli 47 e 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94, 95, 97 e 98 del Codice, di capacità tecnica e professionale ed economica e finanziaria, previsti dall'articolo 100 dello stesso.
- 2 Nell'affidamento diretto a norma dell'art. 50 co. 1 lett. a) e b) del Codice, è necessario assicurare che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Al fine della verifica del possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il RUP, in relazione all'oggetto del contratto:

- a) per forniture e servizi standardizzati offerti da operatori economici di notoria fama nazionale o internazionale e di comprovata affidabilità, può ritenere implicito tale requisito ovvero acquisire informazioni nel profilo aziendale dell'OE presente sul proprio sito internet;
- b) per servizi e prestazioni intellettuali, può richiedere all'OE un curriculum a corredo del preventivo;
- c) per servizi e forniture che richiedono un'adeguata capacità tecnico-professionale, può richiedere il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice;
- d) per lavori di importo inferiore a € 150.000,00, richiede la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'All. II.12 al Codice, ovvero il possesso di adeguata attestazione SOA.

Nel caso di operatori economici già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, ai sensi dell'art. 28 co. 2 All. II.12 Codice, non è richiesta ulteriore dimostrazione del possesso di requisiti

Art. 14 Verifica ed affidamento (art. 52 del Codice)

- 1 La verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara avviene, prima dell'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 99 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico. Il concorrente dovrà autorizzare l'accesso al sistema FVOE secondo le modalità indicate da A.N.AC. (<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>).
 - 2 Per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00, per i quali vengono disposti affidamenti diretti:
 - a) gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ovvero anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Per la verifica l'Amministrazione procederà come segue:
 - Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti, di importo inferiore ad € 40.000,00, con arrotondamento all'unità superiore;
 - L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà a cadenza semestrale con sorteggio casuale, previa predisposizione di un elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi effettuati nel corso del semestre in considerazione, disposto in ordine cronologico di n° protocollo dei relativi provvedimenti di aggiudicazione. Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, oltre al risultato delle verifiche effettuate sono documentati con apposito verbale. La struttura preposta all'individuazione dei suddetti campioni è quella competente in materia di Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione.
 - b) In caso di rilievo di presunte irregolarità, sarà instaurato un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti.
- Sarà cura della struttura preposta in ambito di Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione inviare una comunicazione scritta via PEC, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni, sentito preventivamente il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) competente, designato ai sensi dell'articolo 15 del Codice nell'ambito del singolo procedimento.
- Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali, irregolarità ovvero omissioni di cui all'articolo 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, si applica quanto previsto dall'articolo 52, comma 2, del Codice: "Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento".
- Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, secondo cui: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. [...]".
- Il verbale contenente i risultati della verifica è trasmesso al R.U.P. designato nell'ambito del singolo procedimento.

- 3 Per appalti di valore pari ad € 40.000,00 sino alle soglie previste dall'articolo 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice:
 - a) la verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario.
 - b) l'Ufficio Contratti verifica l'assenza di cause di esclusione automatica di cui all'articolo 94 del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (F.V.O.E.) ovvero tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati;
 - c) le verifiche di assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 100 del Codice avvengono con le medesime modalità di cui alla precedente lett. b);
 - d) quando, in conseguenza alla verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, si procede alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'A.N.AC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'Amministrazione per un periodo di 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
- 4 L' Ufficio contratti previa richiesta della Direzione Generale o Tecnica competente per l'intervento, può procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario, per tutta la durata del contratto ovvero a cadenze stabilite in rapporto alla validità delle relative certificazioni.

Art. 15 Garanzia a corredo dell'offerta e garanzia definitiva (art. 53 Codice)

- 1 Non viene richiesta alcuna garanzia provvisoria a corredo del preventivo o dell'offerta.
- 2 A garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni richieste, verrà richiesto all'affidatario di presentare garanzia definitiva, prevista dall'art. 117 del Codice, secondo una delle modalità indicate nell'art. 106 del Codice, nella misura del 5% dell'importo contrattuale, salvo beneficio di riduzioni di cui al co. 8 dello stesso articolo.
- 3 In casi debitamente motivati e per interventi in regime di Somma Urgenza, la Società può non richiedere la garanzia definitiva, avuto riguardo, tra l'altro, a:
 - a) notoria affidabilità del contraente;
 - b) assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
 - c) esecuzione istantanea del contratto (es. forniture di beni o prestazioni di breve durata);
- 4 Vi.abilità SRL può inoltre richiedere che l'affidatario produca una polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività di Impresa.

Art. 16 Affidamento

- 1 Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere tramite la sola Determina di approvazione del progetto esecutivo (se presente) e a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto dell'affidamento;
 - b) l'importo;
 - c) il fornitore;
 - d) le ragioni della scelta del fornitore;
 - e) il possesso dei requisiti di carattere generale;
 - f) il possesso dei requisiti di carattere speciale (nel caso).
- 2 Il provvedimento di aggiudicazione è pubblicato a cura dell'Ufficio Contratti, con le modalità previste all'[art. 6](#) del presente Regolamento e trasmesso senza ritardo, insieme al documento di stipula o atto equipollente con valore negoziale, al RUP per la fase di esecuzione contrattuale

- 3 L'Amministrazione assume il vincolo giuridico verso l'affidatario, al momento della stipula, fatta salva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto.

Qualora l'affidamento Diretto non sia finanziato con fondi propri della Società, copia dell'atto di affidamento dovrà essere trasmesso senza indugio alcuno alla Provincia di Vicenza per i provvedimenti di competenza.

TITOLO 6 ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Art. 17 S.U.A.

- 1 Se pur il presente regolamento tratti le procedure di affidamento sotto le soglie di cui all'art. 14 del Codice, per le procedure Negoziato sotto soglia di rilevanza comunitaria nonché per le procedure aperte, la Provincia svolge le funzioni di Stazione Unica Appaltante per conto di Vi.Abilità srl, secondo le procedure previste per gli Enti aderenti <https://portalegare.provincia.vicenza.it/portale/> avvalendosi della Piattaforme di approvvigionamento digitale SATER per la quale l'indirizzo del collegamento è: <https://sater.regione.emilia-romagna.it/portale/index.asp>. Ai fini della partecipazione alla procedura è indispensabile che l'OE sia registrato alla Piattaforma, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.
- 2 La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza cura la procedura di gara fino alla proposta di aggiudicazione, trasmettendo poi la documentazione di gara per l'aggiudicazione alla società VI.ABILITA' S.R.L., restando in capo a quest'ultima le fasi successive relative all'aggiudicazione, stipulazione ed esecuzione del contratto.
- 3 Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
- 4 Le procedure negoziate sotto soglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alla soglia europea, al netto dell'IVA previa consultazione di almeno cinque operatori prelevati dall'Albo telematico della Provincia di Vicenza, ovvero, in mancanza o in alternativa, individuati sulla base di un'apposita indagine di mercato;
- 5 Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici della Provincia di Vicenza, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- 6 Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici della Provincia di Vicenza, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

Art. 18 Iter procedimentale

Ai sensi dell'art. 17 c. del Codice, "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte". Normativamente la procedura negoziata ha inizio con il provvedimento di decisione a contrarre o atto equivalente (Lettera Invito) del Direttore Generale o del Dirigente di Area tecnica su proposta del RUP ed è attivata dall'Ufficio Contratti della Società secondo l'iter di seguito descritto diversificato in funzione che il finanziamento sia mediante fondi della Società (Procedura Tipo a) o con fondi propri di Provincia e/o con fondi di Enti terzi (Procedura Tipo b). In funzione della diversa procedura il contenuto della decisione a contrarre è il seguente:

- l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;
- Il Codice Unico di Progetto (CUP) che identifica un progetto d'investimento pubblico;
- Indicazione del RUP;
- per gli appalti di forniture e servizi la nomina del DEC (se diverso dal RUP);
- per gli appalti di lavori la nomina del Direttore dei Lavori;
- l'eventuale suddivisione in lotti;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento, con evidenza nel caso di lavori e servizi, dei costi della manodopera e della sicurezza;
- i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
- la proposta alla SUA del termine di presentazione dell'offerta e periodo di validità della stessa;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa o prezzo più basso, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 108 co. 2 del Codice);
- qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
- sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. La motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
- il richiamo ai contenuti del CSA di progetto in relazione alle principali condizioni contrattuali relative a penali, modalità di pagamento;
- la motivazione in ordine all'eventuale richiesta della garanzia provvisoria o dell'eventuale esonero dalla prestazione della garanzia definitiva.

L'iter quindi si articola secondo le seguenti fasi:

1. Il proponente deve attivare il procedimento trasmettendo all'Ufficio Contratti la seguente documentazione:

Il progetto dei Lavori, Servizi o Forniture oggetto d'appalto il cui CSA dovrà riportare tutti i dati necessari alla predisposizione delle determina a contrarre di cui sopra oltre per lavori, la categoria di lavoro prevalente nonché ai sensi di quanto all'art. 11 commi 1 e 2 del Codice ai fini dell'individuazione del contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto,:

- Codice ATECO: 42.11.00.
- Codice unico alfanumerico: CNEL/INPES F012: - Edili: Industrie e cooperative; F015 - Edili: artigiane; F018 - Edili: P.M.I.
- il Verbale di Verifica e validazione ai sensi dell'art. 42 del Codice nel rispetto dei contenuti di cui all'Allegato I.7 SEZ. IV esclusivamente redatto secondo il modello aziendale;
- VERBALE DI ATTESTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI Allegato II.14 Art. 1 C. lett. a) e b) del Codice sottoscritto dal Direttore Lavori o dal RUP in caso il primo non sia stato ancora individuato.
- L'elenco degli OE da invitare alla procedura .
- Nel caso di aggiudicazione con criterio dell'OEPV: il criteri da impiegarsi per la valutazione delle offerte.

2. L'Ufficio Contratti:

a) Per appalti di lavori, servizi e forniture finanziati con fondi propri della Società, l'Ufficio Contratti predisporre la determina di approvazione e a contrarre del progetto secondo i contenuti di cui sopra. La stessa unitamente alla documentazione fornita dal proponente, di cui al punto 1 dovrà essere quindi

trasmessa alla S.U.A. che cura la procedura di gara fino alla proposta di aggiudicazione secondo quanto previsto dall'[art. 17](#) del presente regolamento.

b) Per appalti di lavori, servizi e forniture finanziati con fondi propri di Provincia e/o con fondi di Enti terzi (Ministero, FCC, Regione Veneto, ecc.) il proponente predispone una nota di trasmissione a Provincia di Vicenza e alla SUA della documentazione di cui al punto 1 allegata a mezzo link secondo il modello aziendale predisposto che verrà trasmessa dall'Ufficio Contratti. La nota di trasmissione dovrà essere indirizzata oltre che alla SUA:

- all'Area Tecnica di Provincia di Vicenza a cui compete l'atto formale di approvazione del Progetto e a contrarre l'impegno di spesa;
- all'Ufficio Patrimonio della Provincia di Vicenza qualora il progetto da approvare preveda procedura espropriativa.

Art. 19 Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

(l'Albo Fornitori o indagine di mercato)

Il proponente la procedura di gara ai fini dell'individuazione del numero minimo di operatori economici da invitare alla procedura di gara rispetto alle previsioni di legge può procedere mediante la consultazione dell'albo fornitori della Provincia di Vicenza o mediante l'indagine di mercato tenendo comunque conto del principio di rotazione di cui all'[art. 7](#) sulla base delle fasce di valore contemplate nell'[art. 9](#) del presente Regolamento.

La consultazione dell'albo fornitori o l'indagine di mercato è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo della Piattaforma di approvvigionamento digitale SATER in uso alla Provincia di Vicenza o del mercato elettronico; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato al sistema telematico della centrale regionale oppure essere abilitato al bando del suddetto Mercato.

In alternativa alla consultazione dell'Albo degli operatori della Provincia di Vicenza, è sempre possibile l'indagine di mercato di cui all'art. 2 All. II.1 del Codice, preordinata a conoscere gli operatori interessati da invitare alle procedure per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

- Su proposta del RUP, l'Ufficio Contratti procede alla pubblicazione sul sito della Società e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC di un avviso di indagine di mercato contenente il valore stimato dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, eventuali requisiti minimi di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale richiesti e le indicazioni relative alla categoria merceologica per la quale l'OE deve iscriversi in Albo fornitori della Provincia di Vicenza per poi essere invitato alla successiva procedura negoziata nonché i criteri con i quali verranno selezionati gli operatori economici.
- La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in 10 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza tra i 3 e i 5 giorni.

La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Nel rispetto dei suddetti principi, potranno, ad esempio, essere utilizzati criteri quali il possesso di una o più certificazioni di qualità, oppure l'aver eseguito più appalti analoghi a quelli da assegnare, o altri criteri ritenuti coerenti e adeguati all'appalto da assegnare dal RUP. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti qualora il ricorso ai criteri di cui al primo periodo comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

Art. 20 Commissione giudicatrice

La nomina della commissione di gara ed il controllo della documentazione amministrativa avviene a cura della S.U.A. presso la Provincia di Vicenza.

La Commissione giudicatrice sarà formata da un numero dispari di componenti, tra i quali un membro con funzioni di Presidente in capo alla Provincia di Vicenza e dipendenti di Vi.abilità SRL; la Commissione sarà nominata con apposita nota di incarico solo dopo la scadenza fissata per la presentazione delle offerte.

I componenti della Commissione giudicatrice/Seggio di gara hanno l'obbligo di dichiarare le situazioni di conflitto d'interesse; nel qual caso dovranno astenersi dal partecipare alla procedura.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante valuti necessarie particolari professionalità, o in caso di committenza congiunta, la Commissione può essere formata anche da membri esterni. In tal caso, i membri esterni dovranno rispettare i requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 93 del Codice che attesteranno mediante dichiarazione ad hoc in fase di incarico.

Le sedute della Commissione giudicatrice/Seggio di gara si svolgono, in seduta virtuale di norma, in seduta pubblica ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, anche con modalità telematiche. Le attività relative alle varie fasi della procedura saranno formalizzate in un apposito verbale che potrà formare oggetto di richiesta di accesso agli atti, sulla scorta della normativa sul diritto d'accesso.

Il Responsabile unico di procedimento della fase di gara o suo delegato provvederà quindi:

- all'apertura, in una o più sedute, delle buste "Documentazione" relative alle offerte telematiche degli operatori economici partecipanti;
- alla verifica della conformità della documentazione amministrativa;
- all'attivazione dell'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;
- ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara;
- all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi e relativa valutazione;
- (se le offerte ammesse sono in numero pari o superiore a cinque) al calcolo, avvalendosi della specifica funzionalità presente sulla Piattaforma, della soglia di anomalia sensi del punto 8. della lettera invito ed all'esclusione automatica;
- alla formazione della graduatoria (in caso di parità in graduatoria tra più offerte, si procederà per sorteggio);
- a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- alla trasmissione degli atti, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del Codice, alla Società per:
 - la verifica dei conteggi della "Lista delle categorie di lavorazioni e forniture" se prevista;
 - la eventuale valutazione della congruità delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 110, del Codice, inclusa la verifica delle giustificazioni del costo della manodopera offerto;
 - la eventuale verifica dell'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale e territoriale rispetto a quello indicato dall'amministrazione aggiudicatarie;
 - l'aggiudicazione.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Responsabile unico di progetto per la fase di affidamento, procede alla trasmissione degli atti all'Ufficio Contratti di Vi.abilità SRL per la eventuale valutazione della congruità delle offerte anomale e per l'aggiudicazione.

Art. 21 Verifica del possesso dei requisiti

1. La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

2. L'Ufficio Contratti verifica l'assenza di cause di esclusione automatica di cui all'articolo 94 del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (F.V.O.E.) ovvero tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati.

3. Le verifiche di assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 100 del Codice avvengono con le medesime modalità di cui al punto 2.

Art. 22 – Termini (art. 17 co. 3 e All. I.3 Codice)

1. Le procedure negoziate senza bando devono essere concluse, ai sensi dell'All. I.3 del Codice, entro i seguenti termini:

- a) nel caso di adozione del criterio dell'OEPV basato sul miglior rapporto qualità/prezzo o sul costo del ciclo di vita: quattro mesi dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta;
- b) nel caso di adozione del criterio del minor prezzo: tre mesi dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta.

I termini non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

Ove si debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

In presenza di circostanze eccezionali, il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi.

In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di ulteriori tre mesi.

Il RUP assicura i principi di massima semplificazione e tempestività delle procedure sotto-soglia, limitando gli oneri documentali a carico degli OE nella misura strettamente necessaria, garantendo al contempo la massima applicazione del soccorso istruttorio e procedimentale al fine di evitare esclusioni dalla procedura per ragioni meramente formali.

La pendenza di un contenzioso non può giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 55 del Codice dei Contratti, per gli appalti sotto soglia la stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione e non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18 c. 3 e 4 del Codice.

Art. 23 – Garanzia a corredo dell'offerta e garanzia definitiva

1. Nelle procedure negoziate senza bando, non viene richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre o in altro atto equivalente (es. lettera d'invito). Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'1% dell'importo previsto per il contratto oggetto di affidamento e salvo beneficio di riduzioni di cui al co. 6 dello stesso art. 106. La garanzia provvisoria può essere costituita secondo una delle modalità di cui al predetto articolo.

2. In casi debitamente motivati, è facoltà della Società non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti. Quando richiesta, la garanzia definitiva, da prestarsi secondo una delle modalità indicate nell'art. 106 del Codice, è pari al 5% dell'importo contrattuale, salvo beneficio di riduzioni di cui al co. 6 dello stesso articolo.

Il RUP, ai fini della motivazione circa l'esonero della prestazione della garanzia definitiva, può valutare tra l'altro:

- a) la notoria affidabilità del contraente;
- b) l'assenza di rischi significativi di patologie nell'esecuzione del contratto;
- c) l'esecuzione istantanea del contratto (es. forniture di beni o prestazioni di breve durata).

TITOLO 7 LA STIPULAZIONE E L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 24 – Stipula del Contratto *(art. 18 Codice)*

1. La stipula del contratto relativa agli affidamenti diretti ed alle aggiudicazioni derivanti dall'espletamento di procedure negoziate di importo inferiore a 140.000,00 euro per servizi e forniture ed a 150.000,00 euro per lavori, avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
2. La stipula del contratto relativa alle aggiudicazioni derivanti dall'espletamento di procedure negoziate di importo superiore a 140.000,00 euro per servizi e forniture ed a 150.000,00 euro per lavori e sino ad un importo inferiore alla soglia europea di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, avviene in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata.
3. In caso di utilizzo di piattaforma telematica il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima, come ad es. l'ordine diretto del MePA.
4. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, una tantum, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del codice dei contratti. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000 l'imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta è progressiva in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato di cui al periodo precedente.

Art. 24 – Esecuzione anticipata e di urgenza del contratto

1. Successivamente alla verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, in presenza di motivate ragioni, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto prima della stipula dello stesso.
2. Nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del RUP o del direttore dell'esecuzione, ove nominato.
3. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula del contratto quando ricorrono le seguenti ragioni di urgenza:
 - a) eventi oggettivamente imprevedibili;
 - b) per evitare situazioni di pericolo per persone, animali o cose ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
 - c) nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti europei.

Art. 25 – Esecuzione del contratto

Per contratti relativi a servizi, forniture e lavori di importo superiore ad € 5.000,00, per la fase esecutiva del contratto trova applicazione la disciplina di *lex specialis* dei documenti di progetto posti a gara d'appalto nel rispetto della normativa vigente in materia:

- a. subappalto (art. 119 Codice)
- b. modifiche del contratto (art. 120 Codice)
- c. risoluzione (art. 122 Codice)
- d. Penali e premi di accelerazione (art. 126 del D.Lgs. 36/2023)

Art. 26 – Collaudo e verifica di conformità (art. 116. Codice)

1. Il contratto è soggetto a collaudo/verifica della regolare esecuzione, per i lavori, e a verifica di conformità, per forniture e servizi, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Si applica quanto previsto dall'art. 116 del Codice nonché quanto all'Allegato II.14 al Codice appalti - Esecuzione dei contratti di lavori.
2. Di norma per i contratti di lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, il certificato di collaudo / certificato di verifica di conformità viene sostituito dal certificato di regolare esecuzione che è rilasciato dal Direttore dei Lavori / Direttore dell'Esecuzione, entro 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
3. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
4. Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, è consentita la possibilità di tenere una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questi casi, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.
5. Per i contratti di servizi e forniture il Certificato di Regolare Esecuzione viene redatto in conformità al modello allegato ai documenti di progetto.

TITOLO 7 PROCEDURE RELATIVE AD ALIENAZIONI**Art. 27 - Alienazioni**

1. Per alienazioni di macchinari, attrezzature, materiali obsoleti, rottami, automezzi, ecc. verranno acquisite più offerte previa pubblicazione di apposito Avviso pubblico di vendita sul sito aziendale
2. L'affidamento viene effettuato al miglior prezzo, con pagamento contestuale o antecedente al ritiro.
3. Per i beni iscritti a patrimonio che vengono alienati è necessario provvedere anche alla relativa cancellazione dal registro dei beni ammortizzabili.
4. Per l'alienazione di beni al demanio stradale, Provincia di Vicenza richiede alla struttura tecnica di Vi.abilità SRL la verifica del bene da alienare al fine di verificare che il bene oggetto di alienazione non rappresenti pertinenza stradale o pertinenza in uso alla Società. Nel caso quindi di richiesta di parere da parte dell'Ufficio Patrimonio di Provincia di Vicenza, il Capo Area manutentiva di riferimento in base alla localizzazione del bene dovrà provvedere alle verifiche necessarie dando riscontro alla Direzione Area Tecnica o direttamente all'Ufficio competente di Provincia.

TITOLO 8 CONTENZIOSO E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI**Art. 28 - Controversie - Accordo bonario**

Le eventuali controversie riguardanti le procedure di cui al presente Regolamento, sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel Libro V del Codice, salvo il divieto, da inserire obbligatoriamente in tutti i contratti, di ricorso all'istituto dell'arbitrato.

Art. 29 - Codice Etico

1. Il Codice Etico adottato da Vi.abilità S.R.L. quale parte integrante del proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, integra il quadro normativo al quale la Società, i suoi amministratori, la direzione, e i dipendenti sono sottoposti.
2. Il Codice Etico adottato da Vi.abilità S.R.L. è consultabile/scaricabile sul sito della Società alla sezione Amministrazione Trasparente e deve essere espressamente richiamato in tutti i contratti con obbligo per gli operatori contraenti con Vi.abilità S.R.L. di attenersi ai principi del Codice stesso, pena la risoluzione del rapporto e l'eventuale risarcimento del danno patito.

Art. 30- Trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati personali è la Società Vi.abilità S.R.L. di Vicenza.
2. I dati raccolti nelle procedure di cui al presente regolamento saranno trattati, in base a quanto previsto dal GDPR (Regolamento UE n. 2016/679), esclusivamente nell'ambito del procedimento cui afferiscono e nel rispetto della suddetta normativa.
3. All'operatore economico affidatario verrà fornita l'informativa completa ai sensi del Reg. UE 679/2016, al termine della procedura concorsuale i dati conferiti dagli operatori economici partecipanti alla gara saranno conservati secondo termini di legge.

Art. 31 - Norme finali ed entrata in vigore

1. Tutti i richiami normativi si intendono effettuati alle disposizioni di legge pro-tempore in vigore.
2. Le soglie comunitarie in base alle quali sono stabilite le procedure di cui al presente regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ogni due anni al variare del Regolamento Comunitario che fissa le "Soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti".
3. Il presente Regolamento sarà soggetto a revisione ogni qual volta vi siano significative modifiche di legge od organizzative.
4. Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente ed entra in vigore dopo l'adozione dello stesso da parte del CDA della Società.
5. Il presente Regolamento deve essere portato a conoscenza dei terzi mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

TITOLO 9 ALLEGATI al Regolamento per l'affidamento dei contratti sotto soglia

Allegato 1: CATEGORIE MERCEOLOGICHE:

Categoria	FORNITURE
1	Conglomerato bituminoso
2	Calcestruzzo
3	Materiali inerti
4	Sale per trattamenti invernali
5	Segnaletica
6	Utensileria e ferramenta, materiale d'uso corrente per lavori vari
7	Vestiaro e DPI
8	Cancelleria
9	Arredi
10	Materiale informatico (pc., stampanti, ecc..)
11	Altro

Categoria	SERVIZI
1	Servizi assicurativi
2	Servizi di pulizia locali
3	Servizi di spazzamento / pulizia condotte / espurghi
4	Servizi di noleggio mezzi
5	Servizi di progettazione e direzione lavori
6	Servizi di incarichi di Collaudo Tecnico Amministrativo e/o Statico
7	Servizi di Coordinatore della Sicurezza
8	Servizi di Consulenza
9	Servizi di laboratorio in ambito geologico
10	Servizi di laboratorio materiali da costruzione
11	Servizi informatici
12	Servizi di manutenz./riparazione automezzi
13	Servizi di manutenz./riparazione impianti
14	Servizi di vigilanza
15	Altro

Categoria	LAVORI
1	Lavori stradali posa conglomerati bituminosi
2	Lavori di consolidamento pendii e scarpate
3	Lavori per la posa di dispositivi di ritenuta
4	Lavori di messa in sicurezza di versanti
5	Lavori di segnaletica stradale
6	Lavori edili
7	Lavori elettrici
8	Lavori idraulici
9	Altro